

Sent. u. 4/2024

Rep. n. 10/2024 del 24/04/2024

R.G.P.U. n. 18/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. r.g. **18/2023 sub 1** introdotto da:

ELISA COLLALTI (c.f. CLLLSE62T70H501C), nata a Roma il 20.12.1962 e residente in Sante Marie (AQ) alla via Grado 30/A

RICORRENTE DEBITRICE

nonché contro

IBL - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (di seguito: IBL BANCA) (c.f. e p.i. 00452550585), con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, in persona della Procuratrice Speciale Dott.ssa Debora Littara, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Walter Giacomo Caturano del foro di Napoli, presso il cui studio in Napoli al C.so Umberto I n. 22 elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata in calce all'atto di opposizione.

DYNAMICA RETAIL S.P.A. (C.F. 03436130243), con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 61, in persona dell'Ing. Alessio D'Arpa, Direttore Generale e



procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Belloni del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Francesco Denza n° 15, giusta procura generale alle liti autenticata dal Dott. Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, il 2.06.19, rep. n. 37624, racc. n. 22663.

CREDITORI OPPONENTI

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.....	2
2. Le contestazioni dei creditori.	3
3. La valutazione dell'OCC.....	4
4. L'offerta migliorativa.	5
5. Le valutazioni del Tribunale.	6
5.1 Sull'ammissibilità delle opposizioni.	6
5.2 I presupposti di ammissibilità e fattibilità della proposta.	9

1. Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 31 luglio 2023, Elisa Collalti ha adito il Tribunale al fine di chiedere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il Tribunale, con decreto del 23/10/2023, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII.

Dopo il deposito della documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, l'OCC ha depositato, in data 30/01/2024, la relazione di cui all'art. 70 co. 6 CCII nella quale ha dato atto che, nel termine di cui al terzo comma della citata norma, sono state formulate osservazioni solo da parte della IBL Banca e Dynamica Retail, allegando le stesse alla relazione. Nella stessa, inoltre, l'OCC ha preso posizione in merito alle osservazioni concludendo per l'infondatezza.

È stata, dunque, fissata udienza al 27 marzo 2024 per instaurare il contraddittorio con i creditori, come richiesto dagli stessi.

In data 28 febbraio 2024 il debitore, per il tramite dell'OCC, ha presentato una proposta migliorativa.



All'udienza del 27 marzo 2024 il giudice, sentite le parti, ha riservato la decisione.

2. Le contestazioni dei creditori.

L'istituto di credito Dynamica Retail ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del procedimento e, in via subordinata, il rigetto della richiesta di omologa del piano; in via ulteriormente subordinata di disporre la presentazione di un nuovo piano che preveda il pagamento in favore della Dynamica della somma di euro 25.500,00, da versare in 100 rate residue di euro 255,00 ciascuna.

In particolare, la Dynamica Retail ha ritenuto non dimostrato il requisito della meritevolezza, in quanto la debitrice: a) non avrebbe provato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, non avendo dimostrato gli eventi imprevedibili ed eccezionali (diminuzione dello stipendio e/o spese necessarie per la famiglia) che avrebbero legittimato la richiesta di ammissione alla procedura; b) non ha dichiarato, nel momento della sottoscrizione del finanziamento, tutti i gravami precedenti, sottacendo la propria situazione debitoria.

Il creditore ha, inoltre, contestato la convenienza del Piano rispetto alla ipotesi liquidatoria, ritenendo, per la propria posizione, l'esecuzione forzata più conveniente, in considerazione della inopponibilità della procedura rispetto al proprio credito, ai sensi DPR n. 180/1950 che stabilisce l'inefficacia del pignoramento, i cui effetti sono equiparati al decreto di apertura, se successivo alla delegazione o cessione.

La IBL Banca- pur precisando il proprio credito in una somma pari ad € 17.388,00 - ha presentato tempestivamente osservazioni chiedendo: a) il riconoscimento della qualità di creditore ai fini dell'eventuale concorso; b) la revoca del decreto di apertura della procedura e il rigetto del ricorso alla procedura di sovraindebitamento per assenza dei requisiti formali ed oggettivi di accesso, ex artt. 68 e ss. CCI; c) il rigetto della richiesta di omologazione del Piano.

In particolare, ha lamentato: 1) l'omessa considerazione di poste attive (quali ad esempio Tfr e proprietà immobiliari), evidenziando, al contempo, come il proprio Istituto avrebbe già un vincolo su tale credito futuro (Tfr), come indicato nel punto 6 del contratto di finanziamento; 2) la genericità della valutazione dell'immobile di proprietà



della debitrice effettuata solo attraverso le stime Omi, non consentendo all'Istituto bancario di comprendere la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 3) la carenza di documentazione circa l'ammontare dell'effettivo debito attribuibile alla Collalti, essendo stata ricostruita l'esposizione debitoria, per la maggior parte dell'ammontare attraverso i dati risultanti in CRIF: tale circostanza non permetterebbe, quindi, di comprendere se il sovraindebitamento sia sostenibile o meno, avendo i Gestori ricostruito le spese mensili sostenute dalla debitrice solo attraverso autodichiarazioni; 4) l'omessa considerazione nel Piano della propria posizione privilegiata, avendo l'Istituto in questione già una soddisfazione diretta sugli emolumenti mensili della debitrice, stante l'avvenuta sottoscrizione della cessione del quinto dello stipendio; 5) evidenziava, infine, una generica ricostruzione, da parte dell'OCC, delle ragioni dell'indebitamento, non ritenendo possibile ricostruire l'effettiva utilizzazione e/o destinazione delle somme finanziate; né tantomeno l'Istituto riteneva che fosse provato l'utilizzo delle somme per beni necessari, sottolineando in tale ultimo caso la colpa grave della debitrice nel sottoscrivere prestiti senza la necessaria diligenza. La IBL, infine, ha evidenziato come l'Istituto avesse avuto diligenza nel valutare il merito creditizio, avendo accertato l'assenza di altri pignoramenti sulla busta paga ed avendo acquisito la formale dichiarazione del merito creditizio, sottoscritta dalla debitrice, la quale avrebbe sottaciuto - con colpa grave - i pregressi finanziamenti.

3. La valutazione dell'OCC.

L'OCC ha ritenuto inammissibili tali opposizioni in quanto, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 69 co. 2 CCII, ai creditori sarebbero addebitabili profili di colpa in quanto non avrebbero approfondito la situazione debitoria dell'istante prima di concedere il finanziamento, nonostante gli stessi esercitino l'attività in maniera professionale e qualificata e debbano valutare il merito creditizio come richiesto dall'art. 124 bis TUB. Pertanto, secondo l'OCC, sussiste una colpa in capo agli istituti di credito sopra indicati in quanto *“nonostante le dichiarazioni rilasciate dalla Collalti sulla propria solvibilità, ciascun istituto finanziario non poteva esimersi dal valutare se la rata fosse solvibile e comunque avrebbe dovuto condurre indagini autonome sul contraente, anche a tutela della*



propria posizione negoziale", in quanto, quando la debitrice ha sottoscritto i contratti di finanziamento con entrambi gli istituti di credito opponenti, la stessa aveva già sottoscritto ulteriori finanziamenti pregressi che avrebbe dovuto e potuto essere oggetto di valutazione da parte dei predetti, essendo gli stessi indicati nel certificato CRIF.

Osserva, inoltre, l'OCC che i predetti istituti di credito hanno erogato il finanziamento, anche in violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art 38 TUB, essendo evidente che la rata concessa risultava spropositata e inadeguata rispetto alla capacità reddituale della Collati (tanto più se si considera che il finanziamento IBL era stato destinato al ripianamento delle pregresse esposizioni debitorie).

L'OCC, pertanto, ritiene che vi siano i presupposti per l'accesso alla procedura della debitrice, non sussistendo cause ostative, ed essendo la stessa conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. L'offerta migliorativa.

La debitrice, per il tramite dell'OCC ha presentato una proposta migliorativa mettendo a disposizione dei creditori un somma ulteriore *"derivante dalla quota di TFR/S - da corrispondere quale maxi rata finale - pari ad un importo di € 12.000,00"*, a fronte dell'iniziale somma di € 5.000,00 messa a disposizione dei creditori.

L'importo complessivamente messo a disposizione dei creditori ammonta ad € 61.000,00, da corrispondere con rate mensili pari ad € 500,00 per otto anni ed una maxi rata di € 12.000,00 da corrispondere nell'anno successivo, una volta maturato il TFR, dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto (che dovrebbe avvenire nel 2030) e/o appena disponibile la liquidazione di tale trattamento.

La somma da distribuire tra i creditori, dunque, sarà pari ad € 54.973,72, già al netto delle spese di prededuzione, indicate nel piano (compenso gestori e compenso avvocato del debitore), con soddisfacimento dei creditori, tutti chirografi, per il 52,25%.

Le risorse con le quali la ricorrente intende adempiere agli obblighi assunti sono costituite dalla retribuzione mensile, nonché dal TFR già maturato, messo integralmente a disposizione dei creditori.



5. Le valutazioni del Tribunale.

Il piano proposto da Elisa Collalti può essere omologato per le ragioni che seguono.

5.1 Sull'ammissibilità delle opposizioni.

Preliminarmente, in merito all'ammissibilità delle opposizioni si osserva quanto segue.

L'art. 69 CCII prevede che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

In particolare, va rammentato, che l'obbligo di verifica del merito creditizio, previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 (credito al consumo) e 2014/17200 (credito immobiliare), poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undecies del T.U.B., impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o mediante l'utilizzo di banche dati, così valutando l'oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente.

Invero, nella fase di erogazione del credito, il finanziatore - che ha un potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore - deve compiere un'analisi del merito creditizio del richiedente, formulando una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, secondo i principi di corretta, buona fede e professionalità previsti dall'ordinamento.

Gli artt. 124 bis e 120 undecies TUB richiedono, infatti, una preventiva valutazione del merito creditizio, condotta con la dovuta diligenza professionale, ex art. 1776, co. 2, c.c. e in buona fede (art. 1337 c.c.). L'art. 124 bis, nella specie, afferma che *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. L'art. 120 undecies TUB prevede che *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal*



contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate. 2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.".

Pertanto, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore, verificando la sua capacità, attuale ed in prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto.

Tale valutazione è effettuata sulla base delle informazioni del consumatore che devono essere opportunamente verificate, al fine di valutare la capacità reddituale dello stesso e i fattori che riducono, o potrebbero ridurre, la stessa, considerando potenziali futuri scenari negativi e ulteriori impegni di pagamento già assunti, anche mediante lo scrutinio di pubblici registri o di banche dati, come il Crif o la CAI della Banca d'Italia.

Ebbene, nel caso di specie si ritiene che i finanziatori che hanno presentato opposizioni non hanno adeguatamente valutato il merito creditizio, così come richiesto dalla normativa, con conseguente impossibilità per gli stessi di contestare la convenienza della proposta.

Nella specie, la IBL Banca s.p.a. nelle osservazioni depositate riferisce che il finanziamento erogato il 10/06/2019 è stato destinato dal debitore, in parte, ad estinguere un precedente prestito con delega in essere con ViviBanca.

Nella documentazione depositata dall'opponente (doc. n. 5), risulta che nell'ambito dell'istruttoria svolta in sede di valutazione dell'erogazione del finanziamento, la debitrice ha dichiarato:



SITUAZIONE FINANZIARIA

ATTUALMENTE HA FINANZIAMENTI** IN ESSERE? SI NO NON VANNO CONSIDERATI A FINI DELLA PRESENTE RISPOSTA EVENTUALI PRESTITI, MUTUI O ALTRI IMPEGNI FINANZIARI IN ESSERE CHE VENGONO TRATTENUTI SULLA BUSTA PAGA / PENSIONE

FINANZIAMENTO 1	TIPOLOGIA	N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
	P-RSRS	60 10/2019	68	100%	<input checked="" type="checkbox"/> SI
FINANZIAMENTO 2	TIPOLOGIA	N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
	P-RSRS	60 09/2019	364	100%	<input checked="" type="checkbox"/> SI
FINANZIAMENTO 3	TIPOLOGIA	N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
	P-RSRS	48 05/2020	200	100%	<input checked="" type="checkbox"/> SI
FINANZIAMENTO 4	TIPOLOGIA	N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
	P-RSRS	60 10/2021	90	100%	<input checked="" type="checkbox"/> SI
FINANZIAMENTO 5	TIPOLOGIA	N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
	P-RSRS	60 03/2022	36	100%	<input checked="" type="checkbox"/> SI

SE SI, INDICARE PER CIASCUN FINANZIAMENTO: LA TIPOLOGIA**, L'IMPORTO IN EURO, LE RATE RESIDUE ESPRESSE IN FORMA MENSILIZZATA*** E LA % DI COINTESTAZIONE****

INDICARE INOLTRE QUALI FINANZIAMENTI INTENDE ESTINGUERE A SEGUITO DELL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

** AD ESEMPIO, MUTUO, PRESTITO PERSONALE, PRESTITO FINALIZZATO, CARTA DI CREDITO REVOLVING, ECC.
*** AD ESEMPIO, PER UNA RATA SEMESTRALE CONSIDERARE 6 RATE MENSILI

Dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, inoltre, risultava uno stipendio netto di circa 1.400 euro sul quale, già all'epoca, gravavano alcune delegazioni di pagamento, e che, dunque, veniva erogato nella misura di circa € 800.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal debitore, la situazione debitoria ammontava ad oltre € 42.000, senza considerare le delegazioni di pagamento, a fronte di un ulteriore finanziamento concesso pari a oltre € 22.000, con la previsione di una rata maggiore rispetto a quella dell'unico finanziamento estinto con la somma mutuata.

Può, pertanto, desumersi che non vi sia stata una effettiva ed adeguata valutazione del merito creditizio, in quanto, a fronte delle informazioni fornite dalla debitrice, il finanziatore, in quanto soggetto che esercita l'attività in maniera professionale, avrebbe ben potuto e dovuto, prima di accogliere la richiesta di finanziamento, valutare la rilevanza della posizione pregressa e procedere ad effettuare indagini più approfondite in merito alla capacità del debitore di provvedere all'eventuale estinzione della posizione debitoria.

Quanto alla Dinamica Retail s.p.a., l'opponente afferma che la debitrice avrebbe sottaciuto la situazione debitoria all'istituto finanziante, fornendo a supporto di tale affermazione il "questionario merito creditizio".



Dalla lettura del documento, peraltro parzialmente compilato, non emerge in realtà una specifica voce nella quale la debitrice avrebbe dovuto indicare i propri finanziamenti pregressi, essendo prevista unicamente l'indicazione dei "finanziamenti/impegni mensili" gravanti "sui redditi percepiti dagli altri componenti" del nucleo familiare.

Nessun altro documento volto ad attestare la verifica effettuata ai fini del merito creditizio è stato fornito dalla Dinamica Retail s.p.a..

Si ritiene che il creditore avrebbe dovuto chiedere l'effettivo reddito disponibile al debitore, invitandolo a precisare i debiti già assunti, pretendendo anche la completa compilazione del modulo sopra indicato, al fine di verificare il merito del finanziamento richiesto, erogabile a sua discrezione.

Dalla documentazione fornita dall'opponente, dunque, non appare emergere una condotta in malafede del debitore, non risultando che egli abbia artatamente taciuto la propria situazione debitoria pregressa, in quanto non vi è prova neppure di una richiesta dell'istituto finanziario finalizzata alla conoscenza della stessa.

Pertanto, i creditori oppositori non possono contestare la convenienza della proposta, così come previsto dall'art. 69 CCII.

In ogni caso, si osserva, che l'assenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano sembra poter costituire oggetto di opposizione anche da parte dei creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento.

Invero, l'art. 69 CCII si riferisce solo alla possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Inoltre, tali presupposti costituiscono oggetto della valutazione del giudice in sede di omologa, ai sensi dell'art. 70 CCII, indipendentemente dalla presenza di contestazioni o opposizioni.

5.2 I presupposti di ammissibilità e fattibilità della proposta.

In base a quanto stabilito dall'art. 67 CCII, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC è emerso che il debitore:



- possa essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravato da debiti personali;
- si trovi in una condizione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente proprietaria di un immobile sito a Sante Marie (AQ) di circa 40 mq di un valore stimabile non superiore a circa € 20.000, e percependo la stessa uno stipendio lordo di circa € 1.800 mensili ed essendo nel contempo obbligata al pagamento di un debito di oltre € 115.000 dovuto ad una serie di finanziamenti contratti per poter pagare, tra l'altro, le cure dentarie, la macchina e i lavori di ristrutturazione della casa;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non può essere assoggettato a procedure concorsuali di cui alla lett. c) dell'art. 2 CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co. 2 CCII.

In particolare, quanto all'insussistenza di colpa grave, si osserva che le contestazioni sulla non meritevolezza del debitore risultano modulate sull'originaria formulazione dell'art. 12bis comma 3 legge 3/2012, che escludeva il requisito della meritevolezza laddove il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali. Le stesse non tengono conto delle modifiche introdotte (all'art. 7 comma 2 legge 3/2012) dalla legge 176/2020, che ha, di fatto, anticipato l'entrata in vigore dell'art. 69 comma 1 CCII, escludendo la meritevolezza solo nel caso in cui il debitore avesse determinato la propria condizione con colpa grave, malafede o frode.

La valutazione di tale presupposto, invece, deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in



cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Dall'esame dell'attuale testo normativo risulta che il controllo del giudice continua ad avere ad oggetto l'assenza di colpa e di atti in frode, ma, nell'ottica del *favor debitoris*, viene limitato il grado di rilevanza della colpa, valorizzando i soli casi di colpa grave. Secondo la giurisprudenza di merito, la colpa grave può essere esclusa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Risulta, dunque, incolpevole il debitore che si trovi ad affrontare una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati¹.

Nel caso in esame, tale condizione ostativa non può rinvenirsi nel comportamento della debitrice, come emerso anche dalla relazione dell'OCC.

È, infatti, emerso che la crisi finanziaria sia stata determinata dal fatto che il reddito percepito come dipendente, anche tenuto conto della lontananza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza con un incremento di spese per la debitrice, non ha consentito di affrontare le spese straordinarie, in particolare, legate alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà e alla cure dentarie, con necessità, pertanto, di contrarre prestiti necessari a coprire tali spese straordinarie, che non appaiono voluttuarie e sono state documentate dalla debitrice nel corso del procedimento, con valutazione positiva di attendibilità da parte dell'OCC.

Né la debitrice appare condurre una vita al di sopra delle proprie possibilità, tenuto conto della documentazione depositata in atti e della condizione personale come rappresentata anche dall'OCC. In particolare, la debitrice risulta proprietaria di una casa di 40 mq in un piccolo paesino in provincia di L'Aquila e condivide l'abitazione in affitto a Roma, luogo di lavoro, con la madre, proprio al fine di ridurre le spese che

¹ Cfr., sul punto, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2023; Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022).



sarebbero sicuramente superiori in caso di spostamenti quotidiani tra il luogo di residenza e la sede di lavoro.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito così da poter onorare le rate dei finanziamenti e far fronte alle spese impreviste.

L'esposizione del debitore, pertanto, non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o imprudenti del debitore, né a spese voluttuarie e il ricorso a nuovi finanziamenti è stata effettuato proprio allo scopo di adempiere tempestivamente al pagamento dei debiti già contratti, garantendosi una liquidità minima per i bisogni essenziali.

Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che la debitrice abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbia assunto obbligazioni che ora non riesce più a soddisfare integralmente con colpa grave.

Va, invero, valorizzato l'affidamento dalla stessa riposto nella valutazione positiva degli enti finanziatori e la mancanza di segnali di allarme rilevatori di un rischio sottovalutato con grave negligenza. Non risulta, infatti, che la debitrice abbia occultato ai finanziatori la propria situazione che risulta, invece, non essere stata adeguatamente valutata dai predetti.

Inoltre, deve essere valorizzata anche la circostanza che la debitrice, sino al deposito del ricorso, ha onorato tutti i prestiti, adempiendo tempestivamente ai pagamenti. Ciò rende arduo ipotizzare una colpa grave in capo alla stessa, individuata nella circostanza che il consumatore abbia contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere.

La debitrice, si ribadisce, ha sempre adempiuto alle proprie obbligazioni ed ha prontamente presentato istanza per l'accesso alla presente procedura prima del degenerare della situazione, essendosi resa disponibile anche ad offrire una proposta migliorativa in corso di giudizio e prevedendo nel piano una percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio assolutamente non irrisoria.



Va rammentato che l'accesso alle procedure di ristrutturazione del debito ha come finalità la riabilitazione del debitore, al fine di riammetterlo nel circuito sociale ed economico, consentendogli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Ciò premesso, appare priva di pregio la doglianza avanzata dalla IBL Banca s.p.a. in merito alla mancata considerazione del TFR e dell'immobile di proprietà.

Quanto al TFR si osserva che la proposta migliorativa, diversamente da quella iniziale, ha previsto la messa a disposizione dell'intero ammontare del TFR sino ad ora maturato, al netto delle imposte.

Ebbene, il TFR, maturato in costanza di rapporto, allo stato inesigibile, costituisce un diritto certo e liquido del lavoratore, che consente di soddisfare in futuro i creditori.

Tuttavia, tale diritto può essere individuato con certezza nei limiti di quanto effettivamente maturato e accantonato dal debitore nel momento della valutazione della proposta, non essendo possibile prevedere le dinamiche lavorative e stipendiali future.

Pertanto, è possibile includere tale voce nel piano in quanto, pur non essendo stata la somma a titolo di TFR già acquisita dal debitore, lo stesso risulta prossimo alla pensione e, dunque, tale credito sarà conseguito a breve distanza temporale per cessazione del rapporto di lavoro.

In conclusione, il piano, come migliorato, prevede correttamente l'inclusione del TFR nella misura che sarà erogata effettivamente al debitore, al netto delle imposte, tenuto conto del TFR maturato sino alla proposta, in quanto solo tale ammontare può essere oggetto di verifica da parte dell'OCC.

Quanto alle osservazioni in merito all'immobile di proprietà della debitrice, le stesse, ai sensi dell'art. 70 co. 8 CCII, non devono essere esaminate in questa sede in quanto attinenti alla convenienza della proposta.

Ad ogni buon conto, non colgono nel segno le critiche rivolte alla stima dell'immobile operata dall'OCC sulla base dei valori OMI, che appare confermata anche dalla stima del bene effettuata dall'agenzia immobiliare interpellata dall'OCC che, addirittura, ha



stimato il valore di mercato del bene in € 20.000, considerate le caratteristiche dell'immobile e il mercato di riferimento².

Infine, si osserva che la massa passiva è stata verificata dall'OCC anche tramite la circolarizzazione del credito, avendo contattato i creditori senza, in alcuni casi, ricevere risposta. L'OCC, dunque, ha adempiuto all'obbligo di verifica su di lui incombente non essendo esigibile un'ulteriore condotta a suo carico. Pertanto, sulla scorta della documentazione esaminata, come verificata, deve ritenersi accertata l'esposizione passiva del debitore, avendo l'OCC attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, non essendo emersi elementi idonei ad inficiare tale giudizio.

Sotto il profilo della fattibilità del piano, sia giuridica (compatibilità con le norme inderogabili) sia economica (realizzabilità e attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati), si osserva quanto segue.

In primo luogo, la presenza di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o trattenute in busta paga non muta la natura e la collocazione del credito degli oppositori. La normativa attualmente vigente, applicabile al caso concreto, prevede espressamente all'art. 67, co. 3 CCII, che *"la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4"*. Tale comma meglio precisa la falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, circostanza non rilevante nel caso di specie, dove tutti i crediti sono chirografi.

Ne discende, pertanto, che la cessione e la delega di pagamento del quinto dello stipendio sono da ritenersi inopponibili alla procedura e i relativi crediti possono essere oggetto di falcidia nell'ambito di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

² Cfr. sul punto anche Banca D'Italia, disposizioni di vigilanza per le banche e intermediari finanziari in merito al credito immobiliare ai consumatori, luglio 2016.



Le somme già percepite dai finanziatori prima del deposito della domanda, tuttavia, non possono essere oggetto di restituzione, essendo, peraltro, state già decurtate dalla posizione debitoria iniziale.

Quanto alla proposta, l'OCC ha attestato la fattibilità della rata mensile di € 500 che verrà versata per 8 anni e della maxi rata di € 12.000 che verrà versata nell'anno successivo, una volta ricevuto il TFR. Nessuna contestazione è stata sollevata in merito a tale aspetto ed, in ogni caso, dalla documentazione depositata non sono emersi elementi atti a inficiare la valutazione operata dall'OCC:

In conclusioni, la proposta e il piano soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e di fattibilità richiesti dalla legge per l'omologazione e le opposizioni proposte da IBL Banca s.p.a. e Dinamica Retail s.p.a. devono essere respinte.

P.Q.M.

RIGETTA le opposizioni proposte da IBL Banca s.p.a. e Dinamica Retail.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Elisa Collalti, come modificato in data 28/02/2024.

DICHIARA chiusa la procedura.

DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano.

DISPONE che Elisa Collalti accrediti mensilmente, entro il giorno 10 del mese, le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà accesso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato.

AVVERTE i debitori che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso.

DISPONE la pubblicazione entro quarantotto ore della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Avezzano.



MANDA all'OCC per la comunicazione a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co. 8 CCII.

DISPONE la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Avezzano, 12 aprile 2024

Il Giudice

Francesca Greco

